

MODIFICA STATUTO COMUNALE

DOPO L'ART. 21 VIENE INSERITO IL SEGUENTE:

“Art. 21bis – Referendum consultivo comunale per la fusione, l’incorporazione, la modifica delle circoscrizioni e della denominazione comunale

1. Al referendum consultivo comunale per la fusione, l’incorporazione, la modifica delle circoscrizioni e della denominazione comunale si applicano le disposizioni normative regionali vigenti, che prevedono, in materia di elettorato e validità del referendum:
 - a) Gli aventi diritto al voto sono gli elettori iscritti nelle liste valide per le elezioni regionali;
 - b) Gli elettori iscritti all’Anagrafe Italiani residenti all’Estero (AIRE) sono convocati secondo le modalità previste dalla normativa statale;
 - c) Per la validità del referendum non è richiesta la partecipazione al voto della maggioranza degli aventi diritto.”